



PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DECRETO PRESIDENZIALE

Numero 8 del 20-08-2024

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA DEL 29 SETTEMBRE 2024. CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI.

IL PRESIDENTE F.F.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale di Montalbano Jonico n. 12 del 12.07.2024 avente ad oggetto "Dichiarazione di decadenza del Sindaco – art. 69, comma 5 del d.lgs. 267/2000;

Vista la legge 7 aprile 2014 n.56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", come successivamente modificata dall'art.23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il comma 65 della su citata disposizione recita: "Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco".

Accertato che il Presidente della Provincia, eletto in data 03.12.2022, Avv. Piero Marrese, è decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Montalbano Jonico per incompatibilità con la carica di consigliere regionale a seguito delle elezioni regionali di Basilicata del 21 e 22 aprile 2024;

Visto che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;

Richiamate, in particolare, le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 64 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014, n.56 che recita testualmente:

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al

comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. *Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.*
64. *E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.*

Visti i commi 33 e 34 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014, n.56 come si seguito:

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;*
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;*
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;*
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;*
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;*
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;*
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;*
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;*
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.*

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

Viste, altresì, le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge n.56/2014, contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 1° luglio 2014 e successive in materia;

Visto il Manuale Operativo per l'Organizzazione della Procedura elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, approvato con deliberazione della G.P. n.165 dell'8 agosto 2014 e modificato con Decreti presidenziali n.158 del 18 settembre 2018, n.174 del 20 settembre 2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56;

DECRETA

1. Sono indetti per domenica 29 settembre 2024 i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di Matera;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nel Seggio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Matera - Via Ridola n.60 - Sala delle adunanze consiliari sita al 2° piano;
3. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei Comuni compresi nel territorio della Provincia in carica alla data delle elezioni;
4. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci in carica in uno dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Matera il cui mandato scade non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

5. L'elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 (quindici) per cento degli aventi diritto al voto come risultanti dalla lista sezionale formata dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale con apposito provvedimento. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art.1 della Legge 56/2014 e può essere votato un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia di Matera;
6. E' eletto Presidente della Provincia di Matera il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi n.33 e 34 dell'art. 1 della Legge 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
7. Le liste dei candidati a Presidente della Provincia di Matera devono essere presentate all'Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la Provincia di Matera con sede a Matera in Via Ridola n. 60, nei seguenti giorni:
 - dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di **DOMENICA 8 settembre 2024** (21° giorno antecedente quello delle votazioni);
 - dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di **LUNEDI' 9 settembre 2024** (20° giorno antecedente quello delle votazioni);
8. Le modalità per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale Operativo predisposto dall'UPI e pubblicato sul sito internet della Provincia di Matera nell'apposito banner denominato "Elezioni del Presidente della Provincia di Matera del **29 settembre 2024** ed è disponibile presso l'Ufficio Elettorale provinciale;
9. Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la conclusione delle operazioni di voto e degli adempimenti ad esso collegati;
10. Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Matera.

Il presente decreto:

- Ha decorrenza immediata;
- Viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
F.to Emanuele Pilato

Il dipendente incaricato dal Seretario Generale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line il giorno 20-08-2024 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Matera, 20-08-2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
